

Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di BERGAMO (sent.n. 3575 del 6.12.2016) si pronuncia sull'usurarietà e sull'anatocismo di un contratto di mutuo.

La Banca, difesa congiuntamente dall' **Avv. FRANCESCA CLEMENTE dello STUDIO LEGALE CLEMENTE di Milano** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario.

In data **06.12.2016**, il **Tribunale di Bergamo** ha pubblicato la sentenza **n. 3575/16**, con cui ha precisato, due importanti profili in materia di **usura e anatocismo in un contratto di mutuo**.

Più precisamente la sentenza ha fatto chiarezza sui seguenti aspetti: *a) formule di calcolo applicabili per l'usurarietà di un mutuo; b) chiarimento del contenuto della sent.n. 350/2013 della Corte di Cassazione; c) validità della clausola che prevede il conteggio della mora sulla rata che comprende anche gli interessi corrispettivi; d) anatocismo nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese*

Presenta *“duplice fallacia logica e giuridica”* la tesi di un mutuatario che eccepisca l'**usurarietà** dei tassi pattuiti in un contratto di mutuo *“sommando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi ed il tasso previsto per gli interessi moratori”*.

In totale adesione con l'alveo normativo in materia di usura è **corretto intendere** *“il tasso moratorio come una eventuale liquidazione forfetaria del danno per il caso di inadempimento”*; è **giusto ritenere valida** la ragione per cui *“le stesse Istruzioni della Banca d'Italia non tengono conto del tasso moratorio”*; è **inequivocabile** che la sentenza n.350/203 della Corte di Cassazione *“non ha mai inteso legittimare la sommatoria dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori”*.

Altro punto di rilievo della sentenza è la statuizione che l'ammortamento alla *francese* non genera in via automatica **alcun effetto anatocistico** rispetto al sistema all'*italiana* e che la differenza tra i due “piani” risiede nel differimento parziale degli esborsi dovuti alla circostanza che le prime rate pagate dell'uno rispetto all'altro sono di misura inferiore.

Autore: Prof.ssa Rosanna Pagliuca